

## **Articolo 80 Oneri per permessi retribuiti [\(255\)](#) [\(256\)](#) [\(257\)](#) [\(258\)](#)**

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'[articolo 79](#) sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'[articolo 79](#). L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67](#). [\(254\)](#)

---

[\(254\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2-bis, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2001, n. 26](#).

[\(255\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

[\(256\)](#) Il presente articolo corrisponde al [comma 5 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.

[\(257\)](#) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' [art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

[\(258\)](#) Vedi, anche, l' [art. 1, commi 14, 24 e 136, L. 7 aprile 2014, n. 56](#), come modificato dall' [art. 19, comma 01, lett. b\), c\) e d\), D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#).